

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414**  
**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**  
**EX ART. 700 C.P.C.**

**PROVENZANI GIUSEPPINA** nata a Agrigento il 09.10.1985 C.F. PRVGPP85R9A089L residente a Chioggia (VE) in via Sagittario,15 elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Viale della Regione, 92 presso lo studio dell' Avv. Pier Maria Cara' C.F. CRAPMR68L16L781W che la rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto avvocato comunica che la PEC è la seguente: pier.cara@avvocaticl.legalmail.it. Comunica, inoltre, il n. fax 1782705296 dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
  - **AMBITO TERRITORIALE DI VENEZIA** in persona del Dirigente pro tempore;
  - **ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVARZERE - via Dante Alighieri, 36** in persona del Dirigente pro tempore;
- tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Venezia Piazza S.Marco, 63

**-RESISTENTI-**

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Venezia, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Caltanissetta, per le classi concorsuali A029, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n.



19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A030 denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di I grado" ; AC56 strumento musicale nella scuola media, valide per il triennio 2017/2020, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante docente iscritta nella classi concorsuali Scuola Secondaria di Secondo Grado valide per gli aa. ss. 2017-2020.

-POTENZIALI RESISTENTI-

#### PREMESSO

Il ricorrente in data 23/06/2017 presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie d'istituto della provincia di Venezia valide per gli anni scolastici 2017/2020 per la classe di concorso A029, A030, AC56 (STRUMENTO MUSICALE CLARINETTO), acquisita al protocollo della scuola con prot. n. 004218/201732C ;

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 (allegato n. I), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131.



L'aspirante docente aveva diritto, entro il 24 Giugno 2017, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in suo possesso.

Sono previste tre fasce: **la prima**, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; **la seconda fascia**, ove possono accedere i docenti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 374/2017 art. 2 lettera b, numeri 1-9; **la terza fascia**, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesta.

In particolare il D.M. n. 374/17 nel disciplinare i criteri e i requisiti per l'accesso alle fasce testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, che:

*" A) SECONDA FASCIA: GLI ASPIRANTI NON INSERITI NELLA CORRISPONDENTE GRADUATORIA AD ESAURIMENTO, CHE SONO IN POSSESSO, RELATIVAMENTE ALLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO INTERESSATA, DI SPECIFICA ABILITAZIONE O IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITA A SEGUITO DI CONCORSI PER TITOLI E/O PER ESAMI ANCHE AI SOLI FINI ABILITANTI ( SONO INCLUSI I CONCORSI BANDITI CON D.D.G. N.,. 82/2012, D.D.G. N. 1051/2016, D.D.G. N. 106/2016 E D.D.G. N. 107/2016) OVVERO IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI ABILITAZIONE:*

*...3) DIPLOMA RILASCIATO A SEGUITO DELLA FREQUENZA DEI PERCORSI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 15, COMMI 1 E 1 BIS, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA N. 249/2010;*



4) *DIPLOMA RILASCIATO PER LA FREQUENZA DEI CORSI BIENNALI DI II LIVELLO ( D.M. 137/07) PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA E GLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELLE CLASSI DI CONCORSO A31 E A32 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998 N. 39 E S.M.I. E DI AO77 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DEL 6 AGOSTO 1999 N, 201*

5) *DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA CONGIUNTO AL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E AL DIPLOMA DI CONSERVATORIO, CONSEGUITO SIA AI SENSI DEL VIGENTE ORDINAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999 N. 508, CHE DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE, IN QUANTO HA VALORE ABILITANTE ED E' VALIDO, QUINDI, PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE PER LE CLASSI DI CONCORSO A31 E A32 DI CUI AL D.M. N. 39/98 E S.M.I."*

**OMISSIS**

§

**Alla luce di quanto sopra, si deduce che il decreto ministeriale n. 374/17 espressamente considera titolo abilitante la frequenza di corsi biennali di II livello, cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento ( in tal senso Trib. Benevento sentenza n. 1347/15). Invero la ricorrente è in possesso sia del Diploma accademico di II livello conseguito in data 23/04/2012 presso l'Istituto di studi Musicali "V. Bellini " di Caltanissetta, come tale titolo abilitante ai sensi del disposto di cui alla lett. 4 del citato D.M.374/17.**

Da tale ricostruzione consegue che la Prof.ssa Provenzani Giuseppina in quanto in possesso di diploma finale vecchio ordinamento e,



congiuntamente, di un diploma di scuola secondaria superiore, nonché del diploma accademico di II livello è abilitata all'insegnamento.

Conseguenza ulteriore di quanto sopra è che il ricorrente ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Venezia valevoli per il triennio 2017/20 per le su indicate classi di concorso, in quanto è titolare a tutti gli effetti di legge di un titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto dal D.M. n. 374/17 per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

E' palese il grave danno occorso alla ricorrente in quanto non gli viene concesso il diritto, seppure con riserva al momento, ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, posizione con la quale potrebbe avere sicuramente più chances lavorative, essendo queste graduatorie riservate ai soli docenti abilitati e, nel tempo, la possibilità di essere immessa in ruolo.

**Tra l'altro, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. b) della legge 13 luglio 2015, n. 107"** ha previsto testualmente che : " ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI Art. 3. Bando di concorso e commissioni 1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale. 2. In concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza biennale , per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali.3.Sulla base della graduatoria di merito in vincitori di



concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.4.

Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnamento tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno.”.

Inoltre “ Art. 5. Requisiti di accesso 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente al posto di docente di cui all’art. 3, comma 4, lettera a) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici , di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica deM’inclusione; psicologia, antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico il possesso congiunto di: a) laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso...”.

La novità assoluta è, quindi, che **sono inclusi anche i docenti, oggi inseriti solo nella seconda fascia d’istituto, abilitati prevalentemente dopo il 2011 attraverso Tfa, Pas, corsi**



**all'estero.** Costoro verranno inseriti entro l'anno scolastico 2017/18 in una speciale graduatoria regionale di merito, sulla base dei titoli posseduti ( compreso il servizio svolto da supplenti) e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di " natura didattico-metodologica".

Per loro, quindi, l'assunzione non sarà diretta, ma avverrà attraverso un concorso " leggero", che terrà conto anche delle prove concorsuali di precedenti concorsi.

A questi docenti dovrà essere riservata, secondo le previsioni, una quota di posti vacanti decrescente nel tempo.

La norma, pertanto, parla chiaramente di "titolo equipollente o equiparato", lasciando ampiamente dedurre che possano accedervi anche i docenti con diploma AFAM vecchio ordinamento, purchè riconosciuto equipollente.

### ***SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO***

I dirigenti scolastici pubblicavano, in via definitiva, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia e, in via provvisoria, le graduatorie di circolo ed istituto di seconda e terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia era ammesso reclamo contro l'errata valutazione dei titoli e servizi presentati, che doveva essere indirizzato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante aveva inoltrato domanda, esclusivamente al Dirigente scolastico, gestore della domanda medesima, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria, all'albo della scuola (allegato n. 14); tale scuola doveva pronunciarsi, sul reclamo stesso, entro quindici giorni, decorsi i quali, tale graduatoria diventava definitiva, come previsto dall'art.5 numero 9 D.M. del 13 giugno 2007. Di conseguenza, scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumevano carattere definitivo e venivano emessi i decreti dirigenziali di pubblicazione di tali graduatorie di circolo e di istituto, riferite al personale docente ed educativo, pubblicati sui siti di ogni ufficio scolastico provinciale. Avverso le suddette graduatorie è



esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti. dell'art. 63 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165.

In merito a tale profilo, questo procuratore, preliminarmente, evidenzia **come la ricorrente lamenti una impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitata ed idonea all'insegnamento.**

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Da ultimo T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 — 30 gennaio 2012, n. 1021.

*Ancora "In materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche ex permanenti, ora ad esaurimento, e graduatorie di istituto di I, II e III fascia, ove confluiscono soggetti già titolari di abilitazione di stato ovvero di abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare delle relative controversie spetta al Giudice Ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, intese quale atto di procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono, invece, al Giudice Amministrativo"( **T.A.R. Lazio sentenza n. 2830 del 19/03/2013; Corte di Cassazione n. 3399/08).***





Infatti, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Né, tanto meno, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" può incidere sulla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto il Giudice procede, se li riconosce illegittimi, **alla loro disapplicazione.**

Di recente è intervenuta sulla questione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, individuando in materia un doppio binario *di giurisdizione, stabilendo al punto 4.3 che "...ai fini dell'individuazione di quale sia il Giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.*

*Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto ( di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria), l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione è devoluta al Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.*

*Se, viceversa, la domanda rivolta al Giudice è specificatamente rivolta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo, che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario".*

Da ultimo, anche il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento con provvedimento n. 953/2016 precisando che " *Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono*



*procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n 165/2001; si tratta di atti che devono essere ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria”.*

Pertanto, tutto ciò premesso, va declinata ogni ipotesi di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

#### §

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Il ricorrente, giova ribadirlo, è inserito, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto ed è **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 lettera A, considera il Diploma AFAM ante riforma, **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al DPR 19/2016.**

Lo stesso è potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13



Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

## §

Ma è opportuno a questo punto, passare in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Più in particolare, i conservatori musicali sono inseriti tra gli istituti di alta cultura, abilitante a rilasciare i titoli accademici di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), locuzione, quest'ultima, riferita all'istruzione artistica superiore, parallela ed equipollente all'attuale sistema universitario, sottoposta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed istituita nel 1999 (come da legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). Il diploma accademico rilasciato, di I livello, comprende un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013. Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. I diplomi accademici del vecchio ordinamento, di solito quadriennali, ma a volte anche quinquennali, sono rientrati in AFAM, ai fini dei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'insegnamento, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2,



della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento.

Chiarito ciò, va precisato che la ricorrente rivendica il diritto all'abilitazione ed il

conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei suoi confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 ( in GU 7 Giugno 1999, n. 131, allegato n. 8). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che " *possono partecipare ai concorsi a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso* " ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi... .. coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati in didattica della musica presso i conservatori statali, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo, tra quanti risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e non sono, pertanto, in possesso della abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione



all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.

Il MIUR, ritenendo codesti docenti privi di una formazione iniziale, li ha definiti inspiegabilmente "non abilitati".

L'art. 3 del richiamato D.M. n. 249/2010, disciplinante "i percorsi formativi all'insegnamento" ,precisa che gli stessi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all' acquisizione della formazione iniziale degli insegnanti.

Tali percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell' infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

I percorsi formativi, preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Il Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi



formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1-ter, così come modificato dal D.M. del 25/03/2013 numero 81, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, possono ottenere l'abilitazione all'insegnamento anche mediante accesso ai PAS, Percorsi Abilitanti Speciali, ai quali hanno facoltà di partecipare quegli insegnanti, non di ruolo (ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici), che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di aderire, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, *"regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento"*, le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed AG56, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di 11 grado", A-30 "musica nella scuola



secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

## **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva Europea 2005/36/Ce- Violazione e falsa applicazione della Decisione n. 1719/2006/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 1, attuativo della Decisione n. 1719/2006/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del Comparto Scuola ( Capo VII)- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione- Violazione e falsa applicazione del decreto Legislativo n. 165/2001, artt. 1 e 7- Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali, approvata dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000- Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Carta dei Servizi Scolastici, regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95- Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e per disparità di trattamento- Travisamento e sviamento di potere.**

Il ricorrente, come già detto sopra, è attualmente inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Venezia per le anzidette classi di concorso e, in quanto tale, è praticamente considerato dal Miur " docente privo di abilitazione", pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari per l'insegnamento.

Lo stesso è potenzialmente suscettibile con contratti a termine per



ricoprire cattedre vacanti e supplenze, svolgere mansioni di analoga natura a quelle dei colleghi abilitati e di ruolo. D'altra parte, a questi docenti in fase di stipula di tali contratti viene riconosciuta la qualifica formale di "insegnanti", ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

*Lo stesso C.C.N.L. del Comparto Scuola prevede che* " il mancato possesso di titolo idoneo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e di estinzione del contratto". E' palese la non logicità del sistema se si considera che, per un verso, tali docenti sono considerati " personale idoneo allo svolgimento della professione docente" e, per l'altro, sono definiti insegnati "non abilitati".

Ciò risulta in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale non idoneo allo svolgimento della professione, con l'art. 33 della Costituzione per il quale " è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante", per cui si dovrebbe giungere alla conclusione o di dichiarare abilitati tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto oppure si dovrebbero considerare invalidi tutti i verbali e i registri firmati dagli stessi.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui, travisando quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2005/36/Ce, normativa selfexecuting, non consentono l'abilitazione all'attività professionale di docenza di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento del lavoro.

Il D.M. n. 374/17 ha disposto la riapertura delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20 e nel testo dello stesso si conferma il possesso da parte dei docenti di "titoli di formazione che li rendano idonei all'esercizio dell'attività didattica".

Da ciò si deduce l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per tutti quei docenti muniti dei requisiti di cui al D.M. citato in quanto hanno acquisito tecniche adeguate all'esercizio di un effettivo insegnamento.





Sono docenti definiti dalla normativa vigente "*possessori di titoli validi all'insegnamento*" nonché idonei ( D.M. 201/2000; D.M. 131/2007; D.M. 56/09; D.M. 64/11; D.M. 53/07; C.M. 20/2007) e, in quanto tali, ai sensi della Direttiva 36/2005 e del D.Lgs. 206/2007 attuativo della stessa, "*possessori di valida qualifica professionale*" abilitante all'insegnamento.

Né si può obiettare a tale conclusione che tali docenti manchino di formazione professionale , in quanto l'art. 63, capo VI del C.C.N.L. Comparto Scuola prevede che: "*L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio*".

A tal proposito il docente inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, quando viene assunto con contratto a tempo determinato ed è collocato in servizio, riceve una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, art. 7.

Da ciò, pertanto, è logico dedurre che il ricorrente, potenziale dipendente del Miur, deve necessariamente risultare in possesso di una completa formazione. Ragion per cui, appurato che è in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e con adeguata formazione, lo stesso deve essere ritenuto in possesso anche di titolo abilitante.

L'art. 33 Cost., al V comma, prescrive per i docenti un esame abilitante.

A tal proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/1964, ha ribaltato questa asserzione stabilendo che "*non trattandosi di libera professione.. .per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità sia accertata ...attraverso assunzione diretta all'impiego...Che l'esame di stato, imposto dall'art. 33, comma V, Cost., per l'abilitazione all'esercizio professionale , si riferisca alle libere professioni è principio pacifico...Che il professore supplente sia da considerare impiegato dello Stato è fuori contestazione...In nessun modo l'insegnante della scuola di Stato può essere qualificato libero professionista*".

Pertanto, le uniche professioni per le quali è richiesta l'abilitazione



sono ai sensi dell'art. 2229 c.c. quelle che richiedono l'iscrizione in un albo o ordine professionale.

Appurato l'intrinseco valore abilitante del titolo di studio posseduto dal ricorrente, appare ingiustificata la discriminazione operata tra i titoli di laurea e i diplomi considerati automaticamente abilitanti, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrale o in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, i cui possessori possono iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, rispetto ad altri diplomi o lauree di uguale valore, ma privati del valore abilitante, in palese violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Ugualmente illegittima è la previsione per la quale i docenti precari non abilitati, che vogliono insegnare nelle scuole secondarie italiane, devono seguire un corso di studi finalizzato all'abilitazione all'insegnamento, cd. TFA, a numero chiuso, ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 194.

## II

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO — ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO — VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ — TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DALLA RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM VECCHIO ORDINAMENTO, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI II LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE V.O. IL CUI ATTESTATO, E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA



ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

§

La ricorrente, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è stato considerato dal M.I.U.R. docente privo di abilitazione, pur essendo in possesso di ben due titoli riconosciuti abilitanti ai sensi del citato D.M. 347/17 :

- 1. Diploma di vecchio ordinamento in Clarinetto conseguito presso l'Istituto superiore di studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta conseguito in data 08/10/2008;**
- 2. diploma accademico di II livello in discipline Musicali (clarinetto) conseguito in data 23/04/2012 presso l'Istituto Superiore di studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta ;**

Non si comprendono pertanto le ragioni che hanno portato l'Amministrazione a disapplicare il chiaro tenore letterale disconoscendo il valore abilitante ai titoli di cui è in possesso la ricorrente.

**In ogni caso alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.**

**In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".**



La non logicità del sistema si palesa, pertanto, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati *"personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente"*, al punto da venire loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti "non abilitati". Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Il Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017 (si veda il documento offerto in comunicazione) ha istituito, come risulta esposto nella narrazione del fatto, l'ultima riapertura delle graduatorie di circolo e d'istituto, per il triennio 2017/2020, nel quale risulta inserita il ricorrente; nel corpo del testo normativo si conferma l'indiscusso possesso, da parte degli istanti, di titoli di formazione che li rendono idonei all'esercizio dell'attività didattica.

Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del D.lgs 206/2007 attuativo della stessa, "possessori di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.

**Si evidenzia ancora quanto segue:** all'art. 2 del D.M. 2017 n. 374, lettera A, nell'elencazione delle competenze necessarie affinché gli aspiranti possano accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, al punto numero 10, è indicata *"la idoneità o abilitazione all'insegnamento, rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento Ministeriale, concesso ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 09 Novembre n. 206"*.

La presenza di tale requisito determina, a parere dello scrivente, un'evidente disparità di trattamento, nelle modalità di reclutamento in



seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo, tra i docenti italiani e quelli di altri stati dell'Unione Europea.

Appare, in conclusione, lampante una differenziazione, basata sulla nazionalità, che i professori italiani si trovano a dover subire, con la conseguenziale violazione del principio costituzionale che tutela, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la parità di condizione per l'accesso ai pubblici uffici. L'esperienza professionale risulta essere riconosciuta, allo stato attuale, solo nei confronti dei docenti stranieri. Gli italiani, a parità di titolo ed esperienze, sono sempre considerati non abilitati e non qualificati.

Tra l'altro, alla luce del D.M. del 15 Marzo 2007 n. 27 e dell'allegata tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata dalla Legge N. 186 del 27 Luglio 2004 e modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296), costituisce, addirittura, titolo valido di accesso alle graduatorie permanenti, oggi definite graduatorie ad esaurimento ( per intenderci, quelle utilizzate per le nomine in ruolo) il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito del superamento di un esame o di un concorso. In altri termini, i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, trovandosi in possesso di validi titoli e qualifiche che hanno consentito, a costoro, l'accesso a tali elenchi, avendo conseguito titoli di laurea o diplomi, risultato di un iter di studi sfociato in un esame finale, certificante la formale idoneità e l'avvenuta formazione, sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati.

## §

**SULL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 10 TER DELLA LEGGE 26/02/2016 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210 (CD. MILLEPROROGHE)**



Il dettato del D.M. 374/2017 sembra tuttavia comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Ciò premesso il decreto ministeriale n. 374/2017 art.2 lett. A, che ha disciplinato i criteri e requisiti per l'accesso alle fasce, testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, il possesso dell'abilitazione o di un titolo equipollente tra i quali indica **"diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministero dell'Università e Ricerca del 28.09.2007 n.137"**.

Nel caso di specie giova ripeterlo la ricorrente è in possesso di entrambi i titoli riconosciuti abilitanti sia quello di vecchio ordinamento ritenuto equipollente al diploma di II livello , sia quest'ultimo conseguito in data 23.04.2012.

**Si badi bene che altra specificità del presente ricorso riguarda il fatto che entrambi i titoli posseduti dalla ricorrente sono stati conseguiti comunque prima della L. 228/12 che com'è noto fissava al 31.12.2012 il termine ultimo di validità dei titoli di vecchio ordinamento ritenuti equipollenti. Il titolo di vecchio ordinamento in data 08/10/2008, e quello di II livello , specificamente previsto dal D.M. 374/17 come titolo abilitante e idoneo per l'inserimento in II fascia , in data 23/04/2012.**

Si ricorda per tuziorismo difensivo che il decreto legge 30/12/2015 n. 210 (cd. milleproroghe) all'art. 10 ter si è previsto : All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il comma 107 e inserito il seguente : «107-bis. **Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107,** dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».

Per effetto del Decreto Milleproroghe", introdotto nella legge 27/02/2017 n. 19 di conversione del D.L. 30/12/2016 n. 244, l'art.



107-bis della L. 24/12/2012 n. 228 è stato modificato ( “ **Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza di cui al comma 107, dei diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, è prorogato al 31/12/2021**”).

**Il comma 107 dell'art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228 prevedeva infatti:**

*I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Per effetto di tale norma si ritenevano equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello accademici, i diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi purchè conseguiti prima dell'entrata in vigore della Legge 228/12.

L'incomprensibile disparità di trattamento creata da tale disposizione ha obbligato pertanto il legislatore a correre ai ripari, **per cui per effetto dell'introduzione del l'art. 107 ter ai fini dell'equipollenza di cui all'art. 102 della L. 228/12 il termine di validità dei diplomi conseguiti secondo il vecchio ordinamento è prorogato al 31.12.2017 .**

**Ciò chiarito dal punto di vista normativo e ribadito quindi che per effetto della citata norma (art. 107 ter) i diplomi di vecchio ordinamento conseguiti sino al 31.12.2021 vanno considerati equipollenti ai diplomi accademici di II livello così come stabilito dalla normativa Afam ne discende il pieno diritto della ricorrente ad essere inserita in II fascia delle graduatorie di Istituto 2017/2020 .**



**In tal senso si sono già espressi (cfr. Tribunale di Salerno- Dott. Laudati sentenza del 26.01.2017 nella quale si afferma : "L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn. 228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello.**

*Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 374/17 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ne discende che la ricorrente, in quanto in possesso di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II livello con valenza abilitante ".*

**In maniera analoga si è espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza del 09/02/2017 (dott. R. Gambardella ) statuendo :**

*... Il comma 107 bis, inserito dall'articolo 1, comma 10-ter del D.L.30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, art 21, infine ha stabilito che: " All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 e' inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".*

*Pertanto da tale disposizione normativa emerge che il diploma vecchio ordinamento conseguito prima dell'entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equiparato ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello.*





*Pertanto analizzando il DM n. 353/2014 art. 2, lettera b), lettera 4) prevede per l'inserimento nella seconda fascia tra l'altro: "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28.9.20117 n. 137".*

*Dunque il DM del diploma di scuola secondaria superiore che di quello citato considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria.*

*Di analogo tenore (cfr. sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento sentenze n.4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, Tribunale di Caltanissetta ordinanza n. del ).*

## **SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2058 C.C.**

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato alla medesima un danno ingiusto.

L'Eccellentissimo organo giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile", nei riguardi degli abilitanti, essendo possibile farlo.



Più in particolare, lo scrivente invoca, nel merito, secondo quanto già ampiamente illustrato sopra, un pronunciamento che imponga all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell' aspirante, illegittimamente esclusa dalla "fascia abilitante" delle Graduatorie di Istituto, con inclusione della stessa nella seconda fascia di tali graduatorie, in luogo della terza, sempre in riferimento alle rispettive classi di concorso.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento. Sono infatti da riconoscere come presenti, nel caso in esame i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 ed atti consequenziali ; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui al punto I. Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore dei partecipanti che abbiano subito la lesione del loro diritto. La parte ricorrente, giova ribadirlo, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito un danno da perdita di chance.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento/spostamento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per la rispettiva classi di concorso.



## **- SULLA DOMANDA CAUTELARE - PERICULUM IN MORA**

Sul fumus boni iuris si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la richiesta della ricorrente.

In relazione invece al *periculum in mora*, e cioè al pericolo di un danno grave e irreparabile alla posizione soggettiva vantata dalla ricorrente, è doveroso sottolineare che la predetta legge n. 107/2015 prevede **un piano straordinario di assunzioni in ruolo dei docenti precari della Scuola** destinato a stabilizzare – tra l'altro - proprio **gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento**.

Il diritto della ricorrente all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto 2017/2020 necessita di tutela in via d'urgenza a motivo della nota riforma (cd. buona scuola) introdotta con la L. 107/15 (*"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*) che ha completamente modificato le modalità di assunzioni in ruolo dei docenti.

L'assunzione avverrà *"secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994"* (art. 1, comma 98 lett. a) della legge n. 107/2015).

Ciò è espressamente previsto dall'art. 1, comma 95 della legge suddetta, in base alla quale già a partire dall'anno scolastico 2015/2016, sono stati assunti: a) i docenti presenti nelle graduatorie del concorso a cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24.09.2012, e b) i docenti inseriti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie nelle graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006.

La legge n. 107/2015, all'art. 1 comma 103 prevede poi che ai fini del predetto piano di assunzioni sarà pubblicato un apposito avviso nella G.U., che indicherà "i termini e le modalità previste" per la presentazione della domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze. Le graduatorie a esaurimento, *"a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"*..



E' comunque indiscutibile che, per quanto qui rileva, **soltanto i docenti che risultano inseriti nelle graduatorie a esaurimento** potranno partecipare al piano di assunzione dei precari della Scuola.

Il d.lgs. 59/2017 (attuativo della riforma attuata con la I. 107/2015), entrato in vigore dal 31 maggio 2017, ha previsto all'art. 17 un'apposita disciplina per il reclutamento del personale docente, prefigurando - entro il mese di febbraio 2018 - l'indizione di una procedura concorsuale riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria. Ne discende che, nei tempi necessari per la definizione del giudizio di merito il diritto azionato potrebbe essere irrimediabilmente leso, posto che la ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di partecipare alla procedura e quindi di essere immessa in ruolo venendo a subire un pregiudizio sul piano personale e professionale insuscettibile di riparazione per equivalente .

***In data 09/02/2018 è stato pubblicato infatti in G.U. il decreto n.995 del 15/12/2017 avente ad oggetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi.***

Dunque per effetto di quanto sopra esposto si rende necessaria una pronuncia favorevole alla ricorrente che in **via cautelare** intervenga in tempi ragionevolmente rapidi, onde evitare che in mancanza, vengano irrimediabilmente pregiudicate le ragioni della ricorrente.

Tutto ciò premesso la ricorrente :

come in epigrafe rappresentata, e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Venezia Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,



## PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA'E CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

- Dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti;
- Del Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 ed atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2, lettera B n. 1, prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, anziché nella seconda, degli aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto", discriminati rispetto ai colleghi "laureati in scienze della formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002", inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, abilitati all'insegnamento.

### **IN VIA CAUTELARE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.**

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che come sopra precisato la scadenza per la presentazione delle domande anche per coloro vengano inseriti in graduatoria con riserva **è fissata improrogabilmente al 22/03/2018,**



Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, e rilevati i precedenti di merito che hanno ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di inserimento in II fascia dei docenti in possesso del diploma di conservatorio vecchio ordinamento e/o di II livello,

**si chiede che la S.V. Voglia**

**riconoscere a :**

**Provenzani Giuseppina il valore formativo/abilitante del diploma DI II livello (CLARINETTO), conseguito in data 12/04/2012 presso l'Istituto Musicale " Vincenzo Bellini " di Caltanissetta e per l'effetto**

#### **ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI**

consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 374/2017, di ottenere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo la stessa il riconoscimento del titolo di abilitazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa,

Al suddetto insegnante, all'atto dell'inserimento in graduatoria, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ;

#### **NEL MERITO**

**- accertare e dichiarare l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi della docente inserita ;**

**- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo la stessa il riconoscimento del titolo di abilitazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;**



**- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso.**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto per l'anno 2017 ha percepito un reddito inferiore ad € 34.585,23 come risulta dall'allegata autocertificazione .

Si produce :

1. Domanda di inserimento nella graduatoria di istituto 2017/2020;
2. Graduatoria di istituto con la posizione del ricorrente ;
3. diploma di conservatorio vecchio ordinamento;
4. Diploma di scuola secondaria superiore ;
5. Diploma di II livello;
6. D.M. 374/2017 - Tabella A di valutazione titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto ;
7. Nota Miur prot. 25196 del 01.06.2017 ;
8. D.L. 30.12.2015 n. 2010 convertito con modificazioni L. 26/02/2016;
9. Estratto L. 228/2012 art. 1 commi 102-107 .10
10. Estratto L. 27/02/2017 n. 19 art. 1
11. Sentenza Tribunale Valle della Lucania del 26/02/2017
12. Ordinanza Tribunale di Ragusa del 22/07/2017;
13. Ordinanza Tribunale di Caltanissetta (dott. Mancuso) R.G. 1664/17;
14. autocertificazione reddituale;
15. modello 730/17



**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI  
LITISCONSORTI AI  
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore,

**PREMESSO CHE:**

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per gli anni 2017/2020 ;  
dell'ambito territoriale di Venezia, per le classi di concorso A29, A30, AC56 - ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, e cioè a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di Istituto per gli anni 2017/2020 per le classi di concorso, A29, A30, AC56, dell'Ambito provinciale di Venezia ;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe dunque impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza, e comunque, nel caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulterebbe oltremodo onerosa per la ricorrente
- una diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, consente, nelle vertenze di carattere collettivo, la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami, e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte,

**CHIEDE**





che il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso a tutti i controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e in alternativa alla notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Venezia dei seguenti elementi:

1) testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione;

2) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di Istituto per la classe di concorso A29, A30, AC56, nell'Ambito Territoriale di Venezia"*.

Caltanissetta 15/03/2018

Avv. Pier Maria Cara'

